

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Assessorato della Salute

Circolare interassessoriale

N° 14

del **13 SET. 2021**

Si fa seguito alla circolare interassessoriale n° 18 del 29 settembre 2020, le cui disposizioni sono tuttora valide e da applicare per le tornate elettorali dell'anno in corso, per integrare e/o modificare alcune disposizioni nel frattempo intervenute.

Il Decreto Legge del 17 agosto 2021 n° 117 recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021", in corso di conversione in legge, incide su alcuni importanti passaggi delle modalità operative di espressione del voto.

Con tale provvedimento normativo si è assicurato il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi al Co.Vid-19, collocati in regime di ricovero ospedaliero od in quarantena domiciliare ed a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Pertanto, nella considerazione che il diritto al voto è un diritto costituzionalmente tutelato, si ritiene opportuno diramare le seguenti direttive, in aggiunta a quelle diramate con la circolare 18/2020, come di seguito illustrate:

Sez. elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19

Nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 il D. L. 117/2021 ha previsto la costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1 dello stesso D. L. 117/2021, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 117/2021 vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. Gli stessi componenti del seggio elettorale

devono ricevere adeguate misure di salvaguardia con sistemi di protezione individuale. Pertanto, si chiede alle ASP territorialmente competenti di mettere a disposizione dei componenti il seggio tutto il materiale occorrente affinché sia annullato il rischio di contagio da Co.Vid-19.

In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale, designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o di personale medico e/o infermieristico che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune ed ai quali deve essere fornita adeguata preparazione operativa delle procedure di sicurezza sanitaria concernenti le operazioni de quo.

Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale, designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le stesse modalità di cui sopra.

Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali (c. d. seggi volanti) i quali provvedono alla sola raccolta del voto degli elettori in isolamento fiduciario per effetto del Co.Vid-19 e, successivamente provvedono all'inserimento delle schede votate nelle urne dedicate alle schede degli elettori affetti da Co.Vid-19 degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Resta invariata la condizione che se la scheda è una, questa va inserita nell'urna insieme alle altre schede votate al fine di tutelare la segretezza del voto.

Il ministero della Salute con circolare n° 39333 del 02 settembre 2021 ha previsto che le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore;
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti la vestizione e svestizione e maneggio del materiale elettorale occorrente per le operazioni di voto.

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al CO.VID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, **i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere** istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti CO.VID-19 **e dei seggi speciali**, istituiti nei comuni ove non insiste una struttura ospedaliera con reparto Co.vid-19, sono muniti delle **certificazioni**

verdi CO.VID-19 (c. d. Green Pass) di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

In considerazione della situazione epidemiologica da Co.Vid-19, è opportuno che le sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie in cui sono operativi reparti Co.Vid-19 siano coadiuvate da personale ospedaliero che abbia una preparazione sanitaria idonea nel trattare l'emergenza Co.Vid-19.

Quindi, in occasione delle elezioni dell'anno 2021, presso tutte le strutture sanitarie ove sono ospitati i predetti reparti Co.Vid-19, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate, e gli stessi componenti del seggio elettorale devono ricevere adeguate misure di salvaguardia con sistemi di protezione individuale. Pertanto, si chiede alle ASP territorialmente competenti di mettere a disposizione dei componenti il seggio tutto il materiale occorrente affinché sia annullato il rischio di contagio da Co.Vid-19.

Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale – Criteri e condizioni di nomina dei componenti

Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, ad esempio nei piccoli centri, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.

Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

In questa sede si richiama quanto già disposto con la precedente circolare interassessoriale 18/2020 ed in particolare:

Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Co.Vid-19 –

Limitatamente alle consultazioni elettorali del 2021, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Co.Vid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, entro il terzo giorno antecedente la votazione, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Co.Vid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge 117/2021, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Co.Vid-19;
- al seggio speciale nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Co.Vid-19 come costituiti giusto disposto del D.L. 117/2021 e richiamato nella presente circolare.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Co.Vid-19:

- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- entro e non oltre il 9 ottobre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati nei comuni ove sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Co.Vid-19 ovvero al seggio speciale che è incaricato della raccolta del voto nei comuni ove non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Co.Vid-19.

In considerazione dei principi dettati dalla Costituzione e dal diritto positivo, si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per le elezioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.

Il voto degli elettori summenzionati viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 14 del lunedì, con le modalità già indicate.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Comuni ove insiste il seggio ospedaliero.

In questa fattispecie sarà il seggio ospedaliero ad adoperarsi per la raccolta del voto domiciliare per coloro i quali sono affetti dalla patologia riconducibile al Co.Vid-19.

Detto seggio è deputato allo spoglio delle schede elettorali.

Comuni ove non insiste nessuna struttura ospedaliera o che si trovano in situazioni anomale.

Questa tematica è trattata a pagina 3 della predetta circolare interassessoriale n° 18/2020.

Il Sindaco del comune interessato al voto, o chi ne esercita i poteri, deve nominare 2 componenti di personale sanitario o personale volontario della protezione civile che abbia una adeguata preparazione sanitaria adatta al caso in esame nella qualità di componente del seggio ed inseriti in una lista che ha fornito l'A.S.P. o la Protezione Civile. In alternativa, se l'A.S.P. o la Protezione Civile non dovessero fornire una lista di personale sanitario o volontario disponibile per la raccolta del voto, il Sindaco del comune interessato al voto, o chi ne esercita i poteri, se è a

conoscenza che nello stesso comune risieda personale sanitario (ad esempio un medico di famiglia e/o un infermiere che abbia esperienza del trattamento delle persone sottoposte a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario), che pur non essendo inserito in nessuna lista, dà la propria disponibilità a raccogliere il voto domiciliare esclusivamente per le predette persone può nominarlo componente di seggio che, insieme al Presidente della prima sessione ed il segretario, si recheranno presso il domicilio dell'avente diritto al voto sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario

Nel caso di allontanamento del Presidente del seggio per la raccolta del voto domiciliare, lo sostituisce lo scrutatore più anziano, già vicepresidente, articolo 13 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n° 3.

Il personale, previsto nel presente punto, verrà nominato nella qualità di componente del seggio solo per la raccolta del voto e non anche per la fase di scrutinio in modo da formare una squadra che insieme al Presidente ed il segretario della prima sezione, presso la quale è prevista una apposita urna per la raccolta delle predette schede dei voti domiciliari, andranno a raccogliere il voto presso i domicili delle persone sottoposte a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario e che ne hanno fatto richiesta.

Quanto previsto è da ricondurre esclusivamente al periodo emergenziale e nella considerazione che il personale sanitario ha la giusta preparazione sanitaria per far fronte a tale situazione.

Resta invariata la condizione che se la scheda è una, questa va inserita nell'urna insieme alle altre schede votate al fine di tutelare la segretezza del voto.

E' assolutamente necessario che i sindaci comunichino, alle competenti A.S.P. ed alle competenti Prefetture, giovedì 07 ottobre 2021 il numero di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario che hanno fatto richiesta del voto domiciliare affinché le Aziende Ospedaliere, in proprio o attraverso altre strutture, fornisca un adeguato numero di dispositivi sanitari da utilizzare nella raccolta del voto.

Da ultimo, si invitano nuovamente le SS. LL. a richiamare l'attenzione dei sindaci, dei segretari comunali, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali sui contenuti e gli adempimenti della presente circolare, nonché a sensibilizzare le aziende sanitarie locali affinché sia garantita la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle vigenti disposizioni normative e sia fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Co.Vid-19 ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione.

Per quanto sin qui disposto si rinvia anche alle disposizioni emanate con precedente circolare interassessoriale n° 18 del 29 settembre 2020 ed a quelle delle circolari del Ministero dell' Interno n° 50 e 67 entrambe del 2021 e del Ministero della Salute n° 39333 del 02 settembre 2021.

* * * * *

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE
RUGGERO RAZZA

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE AUTONOMIE
LOCALI E ALLA FUNZIONE PUBBLICA
MARCO ZAMBUTO